



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 29/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E RELATIVE SCADENZE

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott. Moris Cadei il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CADEI MORIS	X		10	BARBIERI DANIELA	X	
2	MINO STEFANO PIETRO	X		11	CEDONI ANDREA	X	
3	ABATTI SILVIA	X		12	AGUSCIO ELISA	X	
4	COLOSIO STEFANO	X		13	MANESSI CRISTINA	X	
5	GIRAUDINI GIANMARIA	X		14	GNALI GIANLEONE	X	
6	TABLADINI FILIPPO	X		15	GHIZZARDI GIULIANO	X	
7	BRENTANA MILENA	X		16	MESSI PAOLO	X	
8	REBOLDI MONICA	X		17	GATTI MARSILIO	X	
9	GREGORELLI DOMENICO	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2026 E RELATIVE SCADENZE**

Reboldi Monica Assessore al Bilancio, dà lettura dell'intervento di presentazione come da documento depositato agli atti e che così recita:

Come premessa è importante ricordare che il 2026 sarà un anno di transizione nella gestione del servizio rifiuti: fino al mese di settembre proseguirà l'attuale servizio, mentre da ottobre prenderà avvio il nuovo servizio di gestione, per il quale il contratto è stato sottoscritto nel mese di aprile. Si tratta quindi di un passaggio significativo, che porterà a un nuovo modello organizzativo nell'ultima parte dell'anno.

In questo contesto si inserisce l'approvazione delle tariffe TARI 2026 e delle relative scadenze.

Le tariffe prevedono un incremento rispetto agli anni precedenti, dovuto anche a un aumento fisiologico dei costi del servizio. Ricordiamo che la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per l'anno 2026, il fabbisogno complessivo da finanziare tramite il gettito TARI ammonta a 1.358.136,36 euro, definito nel Piano Economico Finanziario 2026-2029 redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 e in conformità alle disposizioni ARERA, sulla base degli schemi approvati con determina n. 1/2025.

Le scadenze di pagamento previste sono due: il 3 giugno 2026 e il 3 dicembre 2026. Si prevede inoltre che con la prima rata venga riconosciuto il bonus sociale ai soggetti aventi diritto.

L'obiettivo di questo provvedimento è garantire equilibrio finanziario e continuità del servizio, accompagnando sia in termini finanziari che operativi il passaggio al nuovo sistema di gestione che entrerà pienamente a regime nel 2027

Gnali Gianleone, esponente del gruppo "La Villa Carcina che vorrei", dichiara voto contrario. Si chiede come mai il Comune di Gardone, pur avendo posto in essere lo stesso bando, riesca a far pagare di meno e come mai il Comune di Villa Carcina, a differenza di altri comuni vicini, non abbia partecipato a bandi che hanno permesso di comprare accessori per il servizio.

Reboldi Monica Assessore al Bilancio, spiega che in merito alle tariffe, bisognerebbe esaminare il PEF di Gardone e fare i dovuti confronti.

Il Sindaco, Cadei dott. Moris, in veste di Presidente, afferma di non essere a conoscenza dei bandi a cui si riferisce il consigliere Gnali e si riserva di approfondire. Riguardo alle diverse tariffe, non è possibile fare un confronto senza esaminare i diversi PEF.

Colosio Stefano, capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza, afferma che la spesa pro capite del servizio per il Comune di Gardone è maggiore, sulla qualità del servizio si può discutere. Sarebbe bello organizzare il servizio insieme ai comuni limitrofi, ma purtroppo ci sono tempi diversi. Il conferimento a cassonetto è fallimentare e tutti stanno venendo dalla nostra parte con dieci anni di ritardo.

Gatti Marsilio, capogruppo di "Villa Carcina Bene Comune", dà lettura della sua dichiarazione di voto, che si allega al presente verbale di deliberazione (Allegato B);

Gnali Gianleone, dichiara voto contrario. Approfitta per suggerire di predisporre un opuscolo informativo sul funzionamento del servizio.

Il Sindaco,

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, tra cui la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023), con decorrenza dal 2020, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, facendo salve le disposizioni relative alla TARI Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*
- il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie
- l'articolo 23 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) norma le modalità di versamento del tributo;
- l'articolo 19 del regolamento sopra richiamato detta le riduzioni della tassa per utenze domestiche con disagio socioeconomico;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

CONSIDERATO che:

- a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.
- b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

TENUTO CONTO che le tariffe TARI sono oggetto di apposito e separato provvedimento che consegue all'approvazione del Piano Economico Finanziario riguardante gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti dell'ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2026 (data odierna) è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029.

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che «652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.».*

DATO ATTO che ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI il Comune di Villa Carcina non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, e pertanto, per la determinazione delle tariffe, applica il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR).

ATTESO che l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

DATO ATTO che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

PRESO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI risultanti dall'aggiornamento del piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025 e che l'importo da finanziare con il gettito TARI per l'esercizio 2026 ammonta a € 1.358.136,36;

RISCONTRATO che la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato è raggiunta mediante applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, indicate rispettivamente nell'allegato "A", sulla base della banca dati dell'utenza a disposizione dell'ente;

PRESO ATTO che:

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

- all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al m2 delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le tariffe TARI da applicare per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5% (V. Decreto del Presidente della Provincia di Brescia N.241/2024);
- in attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":
 - la componente UR1, α , è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente UR2, α , è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
 - la componente UR3, α , è pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

RITENUTO:

- di dover stabilire per il versamento della TARI 2026 un numero di rate pari a 2 alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Rata	% Tributo base annua	Scadenza
1	50%	03/06/2026
2	50%	03/12/2026

VISTA

- la delibera di ARERA n. 113 del 1 aprile 2025 con la quale è stato istituito il bonus sociale rifiuti
- la delibera di ARERA n. 355 del 29 luglio 2025 con la quale è stato deliberato il testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;

CONSIDERATO che

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto nella misura del 25% della TARI anno 2025 al lordo delle componenti perequative (UR1, UR2, UR3) e al netto del TEFA ai soggetti che riversano in particolari condizioni di disagio economico attestate dall'INPS;
- ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto il bonus entro il 30.06.2026;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), contrari n. 5 (Sig. Gatti Marsilio del gruppo "Villa Carcina Bene Comune" e Sigg. Messi Paolo, Gnali Gianleone, Ghizzarda Giuliano e Manessi Cristina del gruppo "La Villa Carcina che vorrei"), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai 17 consiglieri presenti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI PRENDERE ATTO che con deliberazione del con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2026 (data odierna) è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

DI APPROVARE, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2026 della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI STABILIRE per il versamento della TARI anno 2026 un numero di rate pari a 2 alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Rata	% Tributo base annua	Scadenza
1	50%	03/06/2026
2	50%	03/12/2026

DI PROVVEDERE all'invio telematico della presente deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.;

DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2013

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine;

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), contrari n. 5 (Sig. Gatti Marsilio del gruppo “Villa Carcina Bene Comune” e Sigg. Messi Paolo, Gnali Gianleone, Ghizzardi Giuliano e Manessi Cristina del gruppo “La Villa Carcina che vorrei”), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai 17 consiglieri presenti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Dott. Moris Cadei

il Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

(atto sottoscritto digitalmente)